

## **Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

#### **I**

L'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000<sup>1</sup> relativa alla legge sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'articolo 9 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:

- c<sup>bis</sup> ai sostituti dei comandanti delle divisioni territoriali dell'esercito; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino a un massimo di cinque anni;

*Art. 10 cpv. 3 lett. c*

<sup>3</sup> L'importo annuo dell'assegno familiare, sommato alle prestazioni integrative, ammonta ad almeno:

- c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il quindicesimo anno d'età e segue una formazione.

#### **II**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta  
Sommaruga

<sup>1</sup> RS 172.220.11

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr